

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI

PEGFILGRASTIM ED ENOXAPARINA SODICA E SERVIZI

CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO

REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) L.R.

19/2007 E S.M.I. E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLE REGIONI

VALLE D'AOSTA e MOLISE

(gara 023-2020)

LOTTI N.RI _____

N. SIMOG 7689000

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte

S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro

1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di

Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA

09740180014, in persona del Consigliere Delegato dr. Luciano Ponzetti (nel

seguito per brevità anche "***S.C.R. – Piemonte S.p.A.***")

E

....., con sede legale in, Via n., capitale sociale Euro= i.v.,

iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n.

..., REA di, P. IVA, in persona del, (nel seguito

per brevità anche "***Fornitore***") [in caso di Raggruppamento Temporaneo di

imprese], nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del

Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede

legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle

Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, e la mandante ____, sede legale in ____,
Via ____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di ____
al n. ____, P. IVA ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza
autenticato dal notaio in ____, dott. ____, repertorio n. ____ in persona
del....., nato a....il.... domiciliato ai fini del presente atto presso la sede
della società mandataria (nel seguito per brevità anche “*fornitore*”]

PREMESSO CHE

a) la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.) e
contestualmente ha disposto la soppressione dell’Agenzia Regionale per le
strade (ARES Piemonte);

b) lo Statuto societario è stato da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n.
20-6080 del 7 dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria
dei Soci del 15 gennaio 2018;

c) la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 agosto 2018 ha
attribuito al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della
Società;

d) la Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 ha previsto l’iscrizione di
S.C.R. Piemonte S.p.A. nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art. 9,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

e) la Giunta Regionale con D.G.R. 25-481 del 27 ottobre 2014 ha affidato a
S.C.R. Piemonte S.p.A. la procedura per l’approvvigionamento centralizzato
dei farmaci distribuiti in nome e per conto delle Aziende sanitarie Locali
(ASL) da parte delle farmacie convenzionate mediante l’espletamento di

procedure ad evidenza pubblica, predisponendo i relativi atti di gara;

f) con comunicazione da parte delle Regioni Valle D'Aosta e Molise, è stata manifestata la volontà di aderire all'accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di che trattasi;

g) il gruppo tecnico dei farmacisti, nominato con D.D. n. 364 del 1° giugno 2017 e successivamente integrato con determinazione della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. 634 dell'11 ottobre 2017, a supporto dell'attività di S.C.R. Piemonte S.p.A., ha approvato il Capitolato Tecnico;

h) l'art. 1 comma 407 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità di aggiudicazione di farmaci biosimilari al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;

b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di

prescrivere il farmaco tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lett.

a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

d) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) eventuali oneri economici aggiuntivi derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale;

f) in data xxx, veniva approvato il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di medicinali a base di pegfilgrastim ed enoxaparina sodica e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) l.r. 19/2007 e s.m.i. e per le Aziende Sanitarie delle Regioni Valle d'Aosta e Molise;

i) S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha proceduto all'individuazione del/i Fornitore/i mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

j) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con disposizione del Consigliere delegato n. XXX del XXXX, ha indetto procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i., per la stipula di un accordo quadro multioperatore (con un numero massimo di tre operatori economici per lotto) per l'affidamento della fornitura di medicinali a base di pegfilgrastim ed enoxaparina sodica e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) l.r. 19/2007 e s.m.i. e per le Aziende Sanitarie delle Regioni Valle d'Aosta e Molise, per la durata di trentasei mesi (ed eventuale proroga tecnica per massimo ulteriori sei mesi), per un importo complessivo presunto a base d'asta dell'appalto per 36 (trentasei) mesi € 16.084.589,69 (sedicimilionitrentaquattromilacinquecentottantanove/69) e per un valore complessivo presunto dell'appalto (inclusa la proroga tecnica ed il quinto d'obbligo), di € 21.982.272,58 (ventumilioninovecentottantadue miladuecentosettantadue/58) oltre IVA, oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero); tale accordo quadro risulta essere suddiviso in un unico lotto funzionale e nel provvedimento di indizione sopra citato è stato individuato quale criterio di aggiudicazione dello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari per unità posologica corrispondente, essendo prodotti con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;

k) con disposizione del Consigliere delegato n. xxx del xxxx S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro a favore dei Fornitori xxxx, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente accordo quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente documento e in tutta la documentazione di gara;

l) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente accordo quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro xxx, prestata mediante fideiussione bancaria/polizza assicurativa n. xxx, rilasciata da xxx a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall' accordo quadro stesso e dei successivi ordinativi di fornitura;

oppure

il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente accordo quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva; con riferimento alla sola polizza assicurativa il Fornitore si impegna a produrre la stessa entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo quadro;

m) il Fornitore aggiudicatario del Lotto ha attivato il Call Center secondo quanto disposto al par. 7.2.3. del Capitolato Tecnico e, pertanto comunica il seguente:

✓ numero telefonico: xxx;

✓ numero di fax: xxx;

✓ indirizzo e-mail: [xxx](#);

dedicati all'accordo quadro;

n) il presente accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo accordo quadro le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni

Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati Documentazione Tecnica e l'Offerta Economica presentate in gara dal Fornitore relative al Lotto/i di aggiudicazione, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa richiamate in premessa.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. Il presente accordo quadro ha per oggetto la fornitura dei seguenti medicinali a base di pegfilgrastim ed enoxaparina sodica e servizi connessi di cui all'art. 7 del Capitolato tecnico, da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i., e per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Valle D'Aosta e Molise.

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire i prodotti di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i

servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'*importo massimo*.

Si precisa quanto oggetto del comma 1 potrà subire variazioni a seguito dell'esperimento di successivi appalti specifici nonché in corso di fornitura qualora intervengano particolari fattispecie quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni di ramo d'azienda, fusioni, modifiche di titolarità di AIC.

Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario riferito all'offerta, IVA esclusa, (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e di tutti i dispositivi per la somministrazione necessaria per l'erogazione dei prodotti oggetto della presente, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

I prezzi unitari indicati nell'offerta rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente contratto, salvo intervenute variazioni di prezzo deliberate dall'AIFA. In tal caso il prezzo verrà rideterminato applicando la percentuale di sconto calcolata sul prezzo di aggiudicazione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0.

Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi (indicati all'art. 6 del Capitolato Tecnico) in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

a) trasporto e consegna

b) resi

c) referenti della fornitura.

3. Il/i quantitativo/i massimo/i di cui al precedente comma 2 esprime/esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo (di ciascun lotto) dell'accordo quadro, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del/i prodotto/i oggetto dell'accordo quadro alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

4. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente accordo quadro e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono regolati dal presente accordo quadro, dal Capitolato tecnico e relativi allegati e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui al presente accordo quadro. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente ed in cui devono essere indicati almeno, di volta in volta la quantità di prodotto che l'Azienda acquisterà dall'aggiudicatario, suddiviso per tipologia, nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la fatturazione.

5. La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito (per ciascun

lotto), gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano il presente accordo quadro nel periodo della sua validità ed efficacia

6. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 3 – DURATA

1.L'Accordo Quadro avrà una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso.

2. Per durata s'intende il periodo di utilizzo dell'Accordo Quadro mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni del Servizio Sanitario destinatarie dello stesso.

3. Opzioni - Variazione del quinto d'obbligo ex art. 106, c. 12, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. Opzione di proroga tecnica di cui 106, c. 11, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione della fornitura oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per la durata di 6 mesi.

5.Per durata s'intende il periodo di utilizzo dell'Accordo Quadro mediante

l'emissione di Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni del

Servizio Sanitario destinatarie dello stesso.

6.Nel corso della durata dell'Accordo Quadro, in caso di disponibilità sul

mercato di un ulteriore prodotto biosimilare e/o copia con nuovo prezzo al

pubblico/ex-factory negoziato con AIFA, anche tenendo conto di eventuali

sconti confidenziali, inferiore a quello più basso offerto da un fornitore

selezionato nell'ambito dell'Accordo Quadro, tutti i fornitori selezionati

nell'ambito dell'Accordo Quadro dovranno ridurre il proprio prezzo di

aggiudicazione di un importo pari alla differenza fra il prezzo più basso fra

quelli aggiudicati nell'Accordo Quadro e il prezzo ex-factory del nuovo

prodotto biosimilare e/o copia entrato in commercio concordato con AIFA,

tenendo conto anche di eventuali sconti confidenziali.

7.La riduzione di prezzo si applicherà a partire dal quinto giorno successivo

alla formale comunicazione di S.C.R. Piemonte S.p.A.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti dell'accordo

quadro a:

a) a rispettare il Codice Etico di Comportamento di S.C.R. – Piemonte

S.p.A.;

b) a conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa

sopravvenuta in corso di validità del presente accordo quadro e dei singoli

ordinativi di fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle

autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio)

senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese,

qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

c) a dare immediata notizia ai servizi farmaceutici delle Amministrazioni Contraenti dell'intervento, nel corso della fornitura di provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti aggiudicati; in tal caso il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere all'immediato ritiro di quanto consegnato, emettendo relativa nota di credito per il relativo importo;

d) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'accordo quadro;

e) effettuare la fornitura ed i servizi connessi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nell' accordo quadro, ivi compresi gli Allegati, e negli atti negoziali;

f) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali per la gestione e l'assicurazione di qualità della fornitura ed i servizi connessi;

g) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché di consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e a S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità della fornitura ed i servizi connessi alle disposizioni previste nell'accordo quadro e nel Capitolato Tecnico;

h) a verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 comma 4

sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;

i) eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi con le modalità e nei luoghi che verranno indicati nell'Ordinativo di fornitura emesso da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente accordo quadro nonché ai paragrafi 4 e 7.1 del Capitolato Tecnico, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;

j) qualora per la somministrazione del farmaco sia necessario l'uso di un dispositivo medico dedicato non facente parte del confezionamento autorizzato, a fornire lo stesso a titolo gratuito;

k) qualora per l'utilizzo del prodotto farmaceutico sia necessaria una strumentazione, come previsto specificatamente nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, a fornire la stessa obbligatoriamente in comodato d'uso gratuito e ad assicurarne gratuitamente l'assistenza, la manutenzione e la necessaria copertura assicurativa;

l) a non dare esecuzione agli ordinativi di fornitura che vadano oltre la concorrenza del quantitativo della Fornitura (prevista per ciascun lotto), informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;

m) a comunicare tramite il sito di sistema, con debito preavviso e prima della consegna di quanto ordinato, le variazioni relative alla composizione

farmaceutica, riferite anche ai soli eccipienti;

n) a comunicare le riduzioni e/o gli eventuali aumenti del prezzo al pubblico per iscritto (tramite apposito file) a SCR Piemonte entro sette giorni dalla data del provvedimento dell'AIFA. In assenza di una comunicazione formale, non saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la stessa comunicazione non sarà pervenuta;

o) comunicare tempestivamente la variazione dei fogli illustrativi e inviare almeno un nuovo foglio illustrativo alle singole Aziende Sanitarie Regionali (almeno uno per Azienda) con evidenziati i paragrafi modificati. In caso di mancato invio l'Azienda ha facoltà di applicare le penali;

p) consentire per tutta la durata dell'accordo quadro agli Enti ed eventualmente anche S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel presente documento e nell'offerta economica del Fornitore;

q) a manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente accordo quadro ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

r) effettuare le comunicazioni di cui all'art. 8 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi previste e tramite il sito di sistema;

s) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi

compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

t) osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;

u) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e a S.C.R. – Piemonte S.p.A. per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'accordo quadro e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nuovi nominativi.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Ciascun ordinativo di Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax o tramite piattaforma DAFNE o con altro idoneo mezzo. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.9 del presente accordo quadro.

2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 del Capitolato tecnico.

ART. 6 – VERIFICHE

1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento

dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

2. Per tutta la durata dell'accordo quadro gli Enti ed eventualmente anche S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel presente documento, nel Capitolato Tecnico, nella documentazione di gara nonché nell'offerta economica del Fornitore.

3. La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato presenta i requisiti quali/quantitativi richiesti. Delle attività di verifica verrà redatto un apposito verbale. In caso di esito negativo della verifica, l'Ente attiverà le pratiche di reso del prodotto consegnato e non ancora utilizzato oggetto dell'ordinativo di fornitura dei prodotti sottoposti a verifica, secondo quanto previsto all'art. 7.2; di tale evento l'Ente darà tempestiva comunicazione a S.C.R. Piemonte S.p.A.

ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

1. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinario di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4, 5 e 7.1. Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali indicati dall'Ente richiedente negli appositi ordinativi di fornitura. In particolare per i farmaci in PHT l'azienda Sanitaria Regionale che si occupa per il Piemonte della gestione degli stessi indicherà, per la consegna della fornitura, uno o più magazzini atti alla distribuzione in nome e per conto.

Le Aziende delle Regioni Valle d'Aosta e Molise procederanno in maniera

autonoma all'emissione degli ordinativi.

2.Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

3.In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1.Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario riferito all'offerta, iva esclusa, (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto, dei dispositivi per la sua somministrazione, ove necessari, e della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

2.I prezzi di aggiudicazione sono fissi ed invariabili per l'intera validità della fornitura relativa allo stesso, salvo quanto sotto specificato.

3.Nel caso di diminuzioni, anche temporanee, del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell'AIFA o per qualsiasi altro motivo, il prezzo di fornitura dovrà essere ridotto, con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando comunque al nuovo prezzo al pubblico al netto dell'IVA la percentuale di sconto offerto in sede di gara.

4.Nel caso di aumento del prezzo al pubblico, il prezzo di fornitura sarà incrementato soltanto nel caso in cui tale variazione sia disposta da provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Non saranno riconosciuti aumenti dovuti ad adeguamenti o richieste di nuova classificazione avanzati

all'Agenzia da parte delle singole Aziende farmaceutiche. Gli incrementi riconosciuti decorreranno dalla data di comunicazione ufficiale della modifica, tramite PEC all'indirizzo di posta acquisti@cert.scr.piemonte.it, corredata da copia del provvedimento AIFA, applicando comunque al nuovo prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, la percentuale di sconto offerto in gara.

È fatto obbligo ai Fornitori di comunicare tempestivamente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del Capitolato Tecnico, tutte le modifiche di prezzo (prezzo al pubblico, ex factory, ecc.) che comportano una modifica del prezzo di aggiudicazione, tramite comunicazione scritta ad S.C.R. Piemonte S.p.A. (all'indirizzo PEC di cui sopra) e agli Enti sanitari contraenti e comunque non oltre 7 giorni dalla data del provvedimento dell'AIFA. In assenza di una comunicazione formale, non saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la stessa non sarà pervenuta.

5.I prezzi s'intendono fissi per tutta la durata della fornitura, ferme le sopra indicate precisazioni.

6.È fatto obbligo altresì alle ditte assegnatarie della fornitura, in caso di passaggio ad altra Azienda dell'autorizzazione all'immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere ad S.C.R. Piemonte S.p.A preventiva e tempestiva comunicazione di tale variazione della titolarità della vendita, entro e non oltre 5 giorni lavorativi comprensivi della documentazione amministrativa del nuovo titolare.

7.I prezzi di fornitura s'intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori (imballo, trasporto, facchinaggio, conservazione dei prodotti fino alla avvenuta consegna, ecc) e l'I.V.A. sarà a carico delle Aziende Sanitarie.

8.Il prezzo offerto in sede in gara per ciascun lotto s'intende ad unità indicata

nell'art. 2 del Capitolato Tecnico, per qualsiasi confezionamento disponibile

sul mercato. Il prezzo offerto non potrà variare a seconda del

confezionamento.

9. Non sono consentiti sconti in merce né altre forme di sconto se non legate al

prezzo.

10. Il predetto corrispettivo è dovuto e si riferisce alla fornitura e servizi

connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento

delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che

tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

11. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore

in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono,

pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o

eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi

incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri

derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e

dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o

che venissero emanate dalle competenti autorità.

12. Il corrispettivo di cui al comma 1 sarà fatturato e corrisposto dalle

Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia.

Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle

modalità previste dalla Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e s.m.i.

In particolare si evidenzia che nelle fatture elettroniche emesse nei confronti

degli enti del servizio sanitario nazionale è fatto obbligo di indicare le

informazioni sul Codice di AIC e il corrispondente quantitativo.

Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni

normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC).

Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati:

- a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
- b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi all'adesione al presente accordo quadro saranno effettuati a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso:

- Istituto Bancario: xxx – IBAN: xxx

Le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono:

- xxx – CF: xxx

13. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa e quantitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par.

7.2 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.

14. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

15. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

16. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine sopra citato per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

14. *[Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un Raggruppamento Temporaneo di Imprese]*

Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed

impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ART. 9 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni, in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente, o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettate le condizioni previste nella documentazione di gara, l'Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito all'art. 7.1, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, e/o in caso di inadempimento o ritardo nella

consegna a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 2 (due) per cento del valore della fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa o quantitativa rispetto ai termini massimi stabiliti all'art. 7.2 per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 2 (due) per cento del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

c) in caso d'indisponibilità temporanea uguale o superiore a 2 volte per anno del prodotto l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari al 5 (cinque/00) per mille del valore complessivo della fornitura contrattualizzata con S.C.R. Piemonte S.p.A., fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

d) in caso di mancata comunicazione tempestiva per iscritto d'indisponibilità temporanea del prodotto oggetto dell'ordinativo di fornitura, l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1(uno) per cento del valore dell'ordine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

e) in caso di mancato invio dei fogli illustrativi modificati, ogni singola Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari ad Euro 200,00.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite (a titolo informativo e non esaustivo quando la consegna avvenga con un quantitativo minore rispetto a quello ordinato); in tal caso l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore la penale di cui alla

lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. In caso di mancata tempestiva comunicazione di tutte le modifiche di prezzo del prodotto che comportano una modifica del prezzo di aggiudicazione, S.C.R. Piemonte S.p.A. potrà applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo di 7 giorni dal provvedimento dell'AIFA di cui all'art. 6.

4. In caso di mancata tempestiva comunicazione delle variazioni di titolarità del Prodotto aggiudicato (art. 6), S.C.R. Piemonte S.p.A. potrà applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data del provvedimento dell'AIFA di autorizzazione alla variazione.

5. In caso di mancata disponibilità del servizio di Call Center, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui all'art. 7.2.3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R. Piemonte S.p.A. una penale pari allo 0,1 (zero/10) per mille del valore del lotto per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6. Le penali di cui ai punti precedenti dovranno essere applicate con un importo minimo di 100,00 € quale costo minimo per la gestione dei disservizi determinati dagli inadempimenti e verranno applicate contestualmente all'invio del modello Allegato B) del Capitolato Tecnico.

7. Le Aziende Sanitarie procederanno con l'addebito formale delle penali. Il pagamento delle penalità potrà essere direttamente stornato dagli importi da liquidare all'impresa inadempiente.

8. Le penali di cui ai punti precedenti dovranno essere applicate con un

importo minimo di 100,00 € quale costo minimo per la gestione dei disservizi determinati dagli inadempimenti e verranno applicate contestualmente all'invio del modello allegato D) del Capitolato Tecnico.

**ART. 10 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi o entro 24 ore in caso di particolare gravità, dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del dell'importo/valore massimo complessivo di ciascun lotto; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente accordo quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R.- Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'accordo quadro e nel Capitolato Tecnico Prestazionale non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato nelle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche

future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dall'accordo quadro e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dall'attivazione dell'accordo quadro, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata dell'accordo quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'accordo quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, con la stipula dell'accordo quadro assume in proprio, manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro e degli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti; il Fornitore ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonchè alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;

- almeno due segnalazioni, da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, di grave inadempienza del Fornitore per indisponibilità del prodotto superiore ai 30 giorni solari;
- reiterata (uguale o superiore a 3 per ogni anno contrattuale) indisponibilità temporanea della merce da parte di un Fornitore comunicata, ad S.C.R. Piemonte S.p.A. anche unicamente da una singola Azienda Sanitaria Regionale;
- reiterati (uguale o superiore a 3 per ogni anno contrattuale) ritardi nella consegna della merce da parte di un Fornitore, comunicata ad S.C.R. Piemonte S.p.A., anche unicamente da una singola Azienda Sanitaria Regionale;
- se nel primo mese di fornitura non vengono effettuate le consegne o vengono effettuate consegne parziali rispetto a quanto ordinato dalle Aziende;
- in caso di mancata messa a disposizione del prodotto sostitutivo entro un mese dalla data del ritiro del prodotto originariamente offerto;
- in caso di “fuori produzione” in caso di esito negativo della verifica della sostituzione con un nuovo prodotto, la S.C.R. Piemonte S.p.A. avrà facoltà di risolvere l’Accordo Quadro con il Fornitore interessato;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato per ogni singolo lotto;
- cessione di tutto o parte del contratto;

	- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti, previsti dal Capitolato	
	Tecnico;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;	
	- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il	
	termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa	
	richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.;	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di	
	procedura;	
	- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	
	risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, l'accordo quadro è	
	risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. -	
	Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a	
	partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'accordo quadro. In tal	
	caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per	
	assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni	
	Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
		Pagina 30 di 40

3. In tutti i casi di risoluzione dell'accordo quadro e/o del/i contratto/i di servizio, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di servizio risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

7. In caso di mancata produzione della copertura assicurativa entro i termini di cui alle premesse S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere l'accordo quadro.

ART. 13 – SUBAPPALTO

1. *[da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta]* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

1. *[da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta]* Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell'importo massimo contrattuale del Lotto _____,

La terna dei subappaltatori indicata è la seguente:

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l' accordo quadro ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di servizio e l'accordo quadro.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 15 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno

facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e/ dell'accordo quadro, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 16 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il/La xxx, Responsabile del servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente accordo quadro, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il/La xxx, Collaboratore Scientifico, dovrà:

- fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere farmacologico e clinico relative al prodotto offerto;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura scientifica provenienti dagli Enti o da S.C.R.

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di servizio nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui al presente accordo quadro e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore dell'accordo quadro, al termine del contratto ed

entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di servizio, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze). Resta tuttavia onere delle Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 28 del d.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'ordinativo di fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da

interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi" (così detto D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'ordinativo di fornitura quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà fare riferimento, là dove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per

fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione conferiscono a S.C.R. - Piemonte S.p.A. i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte di S.C.R., gli impegni presi con la presente convenzione.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il responsabile per la protezione dei dati personali di SCR Piemonte è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base

delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 21 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dal presente accordo quadro, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente accordo quadro e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo quadro o relativa ai

singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 E CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 24 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'accordo quadro e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'accordo quadro o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 e 24.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.